



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Gabriella Ratti

Presidente

dr.ssa Silvia Orlando

Giudice

dr. Ludovico Sburlati

Giudice rel.

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg [redacted] promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliata in Torino, via Torricelli  
12, presso lo studio dell'avv. Marco D'Arrigo, che la rappresenta e difende per  
delega in atti;

attrice

**CONTRO**

[redacted] elettivamente domiciliata in Rivoli, c.so  
Susa 36, presso lo studio dell'avv. Simona Piolatto; rappresentata e difesa dagli  
avv. Paolo Valensise, Silvio Martuccelli e Gerolamo Vinci per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter Cc in caso di recesso del socio.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**



**Attrice:** "... accertare e dichiarare che la società \_\_\_\_\_

debitrice nei confronti della \_\_\_\_\_

per le ragioni illustrate in atti e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ alla somma di euro 1.008.051,00, oltre agli interessi a decorrere dal dì del dovuto al saldo e oltre alle spese sostenute, quantificate in euro 47.650,62, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;

con vittoria di spese e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.."

**Convenuta:** "... chiede

(a) di disattendere in ogni caso la determinazione di cui alla perizia di stima de \_\_\_\_\_ del 9 maggio 2016, sia per carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2437 ter c.c. (e dunque per l'inammissibilità della sua nomina); sia per manifesta iniquità e/o erroneità di tale determinazione;

(b) di determinare, conseguentemente, il corretto valore della partecipazione detenuta dalla \_\_\_\_\_ nella società \_\_\_\_\_ (se del caso, disponendo apposita C.T.U.), accertando e dichiarando, in particolare, che tale valore è di importo non superiore a Euro 13,00 per ciascuna azione;

(c) per l'effetto, di rigettare le domande tutte proposte dalla \_\_\_\_\_ contro la \_\_\_\_\_ nonché, per l'ipotesi in cui, in esito al presente giudizio, fosse accertato un valore della partecipazione cessata inferiore all'importo liquidato con l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 17/20 febbraio 2017, di disporre la restituzione in favore della convenuta della differenza tra le somme da essa versate in esecuzione della predetta ordinanza ed il minor valore della partecipazione eventualmente determinato;

(d) di assumere in ogni caso gli opportuni provvedimenti in punto di spese di lite, riconoscendo compensi e spese del presente giudizio in favore della \_\_\_\_\_, o compensando i medesimi tra le parti."

## MOTIVAZIONE



Le domande attoree hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di € 1.008.051,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), a titolo di liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter Cc, sulla base del valore risultante dalla relazione dell'esperto dr. \_\_\_\_\_, nominato dal Tribunale nel procedimento \_\_\_\_\_, oltre alle spese di quest'ultimo, quantificate in complessivi € 47.650,62.

\_\_\_\_\_ ha chiesto il rigetto di tali domande, eccependo l'insussistenza dei presupposti per nomina dell'esperto e contestando la sua determinazione, che sarebbe del tutto iniqua o erronea.

Sotto il primo profilo, la convenuta sostiene, per un verso, che la modalità di nomina dell'esperto sarebbe stata "*lesiva del diritto al contraddittorio*" (comp. concl. p. 6); per altro verso, anche sulla base dell'art. 1 c. 569 bis L. 147/2013, introdotto dalla L. 125/2015, che l'attrice, al momento dell'instaurazione del procedimento di volontaria giurisdizione, sarebbe decaduta dalla facoltà di contestare il valore delle azioni determinato dagli amministratori il 20/05/2015 (e comunicatole il 27/05/2015), essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 2437 bis c. 1 Cc.

Iniziando dalle questioni relative al contraddittorio, premesso che la convocazione della controparte non è espressamente richiesta dall'art. 2437 ter c. 6 Cpc, nella specie va rilevato, in primo luogo, che il \_\_\_\_\_ nominato dal Tribunale il 29/01/2016, il 24/02/2016 ha convocato la convenuta presso il proprio studio per il giorno 03/03/2016, richiedendo l'esibizione di specifica documentazione (doc. 6 fasc. conv.); in secondo luogo, che la società ha chiesto la revoca del provvedimento di nomina, che è stata rigettata dal Tribunale con il decreto del 04/05/2016, anteriore all'asseverazione della relazione, avvenuta il 09/05/2016 (doc. 10 fasc. att.).

Gli elementi ora esposti escludono la sussistenza di una violazione del principio del contraddittorio, considerato, sotto il primo profilo, che la convenuta è stata messa in condizione di partecipare alle attività dell'esperto; in ordine al secondo aspetto, che il Tribunale, a seguito dell'istanza di revoca, ha esaminato le doglianze della società, rigettando la sua richiesta sulla base di un'articolata motivazione, analoga a quella che avrebbe potuto essere data in presenza di



un'immediata contestazione dei presupposti per l'instaurazione del procedimento.

Passando alla seconda censura, va osservato che la necessaria contestualità tra contestazione del valore di liquidazione e dichiarazione di recesso è richiesta dall'art. 2437 ter c. 6 Cc con riferimento al verificarsi di una specifica sequenza di atti, costituiti dalla determinazione del valore di liquidazione delle azioni da parte degli amministratori (c. 2), nello svolgimento dell'assemblea (c. 5) e nella dichiarazione di recesso del socio (c. 6).

Vi sono però casi in cui la regola in esame non può operare, essendo incompatibile con la concreta successione degli avvenimenti, tra cui rientra quello in esame, in cui la partecipazione alla società è cessata "ad ogni effetto" in forza dell'art. 3 c. 27 e 29 L. 244/2007 e dell'art. 1 c. 569 L. 147/2013, senza un'espressa manifestazione della volontà di recedere.

Su ciò concorda anche la convenuta, secondo cui, tuttavia, nella specie varrebbe il termine di decadenza di cui all'art. 2437 bis c. 1 Cc, cosicché l'attrice avrebbe dovuto contestare la liquidazione entro trenta giorni, da "*computare ... a far data dall'avvenuta comunicazione*" e, quindi, dal 27/05/2016 (comp. concl. p. 17).

La tesi ora esposta non può però essere condivisa, perché il termine di cui all'art. 2437 ter c. 2 Cc riguarda espressamente l'esercizio del recesso, e non la contestazione del valore di liquidazione, e la previsione di un breve termine di decadenza non può essere introdotta in via interpretativa, prendendo le mosse da regole relative a fattispecie diverse.

E' pertanto da ritenere che nella specie la contestazione del valore di liquidazione da parte del socio non sia assoggettata al rispetto di alcun termine di decadenza.

Ne discende l'irrelevanza, a questi fini, del contrasto tra le parti in ordine alla portata dell'art. 1 c. 569 bis L. 147/2013, introdotto dalla L. 125/2015: in assenza di tale termine, è infatti superfluo stabilire l'esatta valenza dell'"approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria" da parte dell'assemblea dei soci.

Per tutti gli esposti motivi, la relazione de \_\_\_\_\_ sulta utilizzabile.

In proposito, va allora osservato che l'art. 2437 ter c. 6 Cc richiama espressamente l'art. 1349 Cc, secondo cui la determinazione della prestazione



deferita a un terzo può essere fatta dal giudice se quella del terzo “è manifestamente iniqua o erronea”.

L'intervento del giudice in sede contenziosa è pertanto circoscritto alle ipotesi di manifesta iniquità o erroneità della determinazione del terzo, il che si verifica, secondo la Corte di Cassazione, “quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte” (Cass. 13954/2005; sul punto, anche Id. 24183/2004, che richiama il criterio della lesione ultra dimidium ex art. 1448 c. 2 Cc). A questi parametri ha fatto riferimento anche il decreto del Tribunale del 04/05/2016, che ha precisato che in sede di cognizione avrebbe potuto essere fatta valere “la manifesta iniquità o l'erroneità della valutazione dell'esperto ...”.

Sulla base di questi criteri di giudizio, è da ritenere che la relazione del dr. Ranalli non sia censurabile ai sensi dell'art. 1349 Cc e, pertanto, che essa precluda una nuova determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Al riguardo, va infatti osservato che il [REDACTED] ha acquisito un'ampia documentazione (p. 9), ha esaminato “*i principali metodi di valutazione al fine di individuarne la compatibilità con il caso di specie*” (p. 14 e seg.) e ha motivato la scelta del “*metodo patrimoniale semplice*”, sviluppando poi analiticamente i passaggi relativi alla sua concreta applicazione (p. 20 e seg.).

Per contro, la convenuta non ha allegato specifiche violazioni dei criteri di cui all'art. 2437 ter Cc e non ha indicato evidenti errori o contraddizioni dell'elaborato, limitandosi a prospettare metodi e approcci di valutazione diversi (comp. concl. p. 23 - 24), la cui mancata adozione, tuttavia, non integra i requisiti della manifesta iniquità o erroneità richiesti dall'art. 1349 Cc.

Ne discende che il valore di liquidazione delle azioni dell'attrice va determinato in € 1.008.051,00 (rel. p. 30).

Per quanto concerne l'entità della condanna, va rilevato che, a seguito dell'ordinanza ex art. 186 bis Cpc del 17/02/2017, l'attrice dà atto di aver ricevuto il pagamento di € 784.118,70 (comp. concl. p. 8), di cui € 780.000,00 per capitale ed € 4.118,70 per interessi legali.

La convenuta deve pertanto essere condannata a pagare all'attrice la residua somma di € 228.051,00, oltre interessi legali dal 20/05/2015 al saldo, dovendosi confermare al riguardo, in assenza di contestazioni delle parti sul punto,



la data di decorrenza già indicata nell'ordinanza ex art. 186 bis Cpc.

Trattandosi di un debito di valuta, in mancanza di specifiche allegazioni, è invece inammissibile la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c. 2 Cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 35.000,00 per compenso ed € 3.399,00 per spese (in conformità alla nota del 04/01/2018), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Sussiste, infine, il diritto dell'attrice al rimborso delle spese del procedimento \_\_\_\_\_ che ammontano a complessivi € 47.650,62 (doc. 11 – 13 e 16 fasc. att., non contestati dalla convenuta).

### PQM

Definitivamente pronunciando,  
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,  
dichiara che il valore di liquidazione delle azioni per cui è causa è di €  
1.008.051,00;

condanna \_\_\_\_\_ a pagare alla  
\_\_\_\_\_ € 228.051,00, oltre interessi legali dal 20/05/2015 al saldo;

condanna l'\_\_\_\_\_ a rimborsare alla \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ le spese di lite, liquidate in € 35.000,00 per compenso ed €  
3.399,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e  
Iva.

condanna l'\_\_\_\_\_ a rimborsare all  
\_\_\_\_\_ le spese del procedimento \_\_\_\_\_, pari a €  
47.650,62.

Torino, 19/01/2018 (secondo la composizione del collegio del 12/01/2018).

IL GIUDICE EST.  
dr. Ludovico Sburlati

LA PRESIDENTE  
dr.ssa Gabriella Ratti

